

# Entro oggi

<p><b>15 aprile 2026</b></p>	<p>L'imprenditore di miniera o cava o titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava ["titolari" ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 624/1996] è tenuto a trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli <b>infortuni</b> verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996).</p>
<p><b>20 aprile 2026</b></p>	<p>I <b>produttori e gli utilizzatori di imballaggi</b> iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Entro i successivi 90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti correnti bancari del CONAI, uno per ogni tipologia di materiale (Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI)</p> <p>I <b>produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi</b> (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente. Entro i successivi 90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti, uno per ogni tipologia di materiale, del CONAI (Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI).</p>
<p><b>30 aprile 2026</b></p>	<p>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tenuto a trasmettere all'ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli dell'anno precedente, quelli provenienti dai centri di raccolta relativi ai <b>veicoli fuori uso</b> a essi consegnati, nonché i dati di cancellazioni che provengono dal PRA (Art. 11, comma 2, D.Lgs. 24/6/2003 n° 209)</p> <p>Scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del <b>tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi</b>. Il versamento va effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. (Art. 3 commi 30 e 31, legge 28.12.1995 n. 549)</p> <p>I gestori dei depositi fiscali che <b>importano i combustibili</b> oggetto del D.M. 03/02/2005, e i <b>gestori degli impianti di produzione</b>, devono inviare, entro oggi, all'Ispra i dati concernenti le caratteristiche della benzina e del diesel (ex allegato 1, punti 1 e 2 del decreto citato), relativamente a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o importato e destinato alla commercializzazione. Dovranno essere indicati i volumi di combustibili, la certificazione o perizia giurata relativa al livello di equivalenza degli eventuali metodi di monitoraggio adottati. (art. 3, comma 2, D.M. 3/2/2005 in G.U. del 25/3/2005, n.70, fatto salvo dall'art. 17 comma 2 DLgs 51/2017 modificativo dell'art. 10 comma 2 DLgs 66/2005).</p> <p>Comunicazione ad Ispra e autorità competenti da parte dei gestori dei complessi industriali al di sopra delle soglie di capacità applicabili dei dati relativi all'anno precedente ai sensi dell'ex art. 5 regolamento (Ce) n. 166/2006 e art. 4 DPR 157/2011. I dati vertono su: a) <b>emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante</b>, per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia. b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi &gt; 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi &gt; 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda; c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II, per quantità superiori al valore di soglia, regolamento n. 166/2006.</p> <p>L'Arpa è tenuta a trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alle <b>acque da balneazione</b></p> <p>Le Regioni devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica i casi e le cause di <b>non balneabilità</b> e le misure che intendono adottare in merito (Art. 83 comma 2 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Le imprese iscritte all'<b>Albo nazionale gestori ambientali</b> devono versare, a favore della sezione regionale e provinciale dell'Albo della regione o provincia autonoma dove ha sede legale l'impresa, i <b>diritti annuali di iscrizione</b>, determinabile secondo gli importi previsti dall'art. 24, D.M. n. 120/2014, da calcolare, a seconda dell'attività svolta, sulla base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli importi dei lavori cantierabili.</p> <p>I <b>gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento</b> sono tenuti a trasmettere la misurazione periodica delle emissioni indicate in allegato I, paragrafo A, punti 3 e 4, al titolo III-bis, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle concentrazioni delle altre sostanze di cui al comma 2, stesso art. 237-quattrodecies, per le quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche</p>

	<p>I <b>gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento</b> con capacità di due o più Mg/ora sono tenuti a predisporre la relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto e trasmissione all'autorità competente. La relazione dovrà fornire informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal titolo III-bis alla parte IV, D.Lgs. 152/2006</p>
	<p>I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che lo scorso anno hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il <b>nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia</b> (Art. 19 comma 1 legge 9/1/1991 n° 9; Art. 132 comma 8 D.P.R. 6/6/2001 n° 380).</p>
	<p>Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) deve inoltrare al CIPE una <b>relazione sull'utilizzo dei fondi</b> da parte degli enti locali delle somme compensative da questi ricevute in quanto ospitanti gli impianti di cui all'art. 4 DL 314/2003</p>
	<p>Gli enti locali beneficiari dei contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile <b>nucleari</b> sono tenuti a comunicare al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ed al ministero dell'Economia e delle Finanze la relazione relativa all'utilizzo dei contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleari a loro pervenuti (art. 4, deliberazione Cipe n. 101/2007).</p>
	<p>I <b>produttori di Css (combustibili solidi secondari)</b> devono trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.lgs. n. 152/2006 le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del Css-combustibile, suddivisi per codice Cer; b) le quantità di Css-combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al D.M. n. 22/2013, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del Css-combustibile, suddivisi per destini finali; d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di Css-combustibile effettuate; e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di Css combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile; f) i dati identificativi degli utilizzatori del Css-combustibile (Art. 14 comma 1 D.M. 22/2013).</p>
	<p>Gli <b>utilizzatori di Css (combustibili solidi secondari)</b> devono trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) il quantitativo di Css-combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, D.M. n. 22/2013; b) i dati identificativi dei produttori del Css-combustibile utilizzato; c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore; d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del Css-combustibile (Art. 14 comma 2 D.M. 22/2013).</p>
	<p>Ai sensi dell'art. 298-bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/2006, le regioni e province autonome devono comunicare al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), i risultati dei controlli ex art. 298-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (<b>biossido di titanio</b>) (come introdotto dall'art. 25, D.Lgs. n. 46/2014), comma 3, e delle comunicazioni annuali ricevute ex art. 298-bis, commi 6, medesimo.</p>
	<p>Scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del <b>tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi</b>. Il versamento va effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. (Art. 3 commi 30 e 31, legge 28.12.1995 n. 549)</p>
	<p>Il comitato Ets è tenuto a presentare al Parlamento relazione annuale inerente all'attività svolta lo scorso anno (Art. 4, comma 13, D.Lgs. 47/2020) <b>gas a effetto serra</b></p>
	<p>Le Regioni sono tenute ad inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed anche al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti una relazione mensile sul monitoraggio del <b>rumore aeroportuale</b>. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n° 476)</p>
<b>15 maggio 2026</b>	<p>I titolari (settore estrattivo), ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 624/1996, devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli <b>infortuni</b> verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 gg. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996)</p>